

Al XXXIV Congresso Nazionale Forense Sessione ulteriore Roma 5/6 Aprile 2019

Proposta di mozione

L'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti

- Considerata l'ingiustificata onerosità del contributo unificato che grava sul contenzioso amministrativo, e in particolare su quello riguardante le materie di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, comma 1, lettere a e b;
- Considerato che la misura sperequata ed eccessivamente onerosa del contributo, particolarmente nelle materie indicate, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso porre in atto improprie misure deflative del contenzioso, confliggenti con i principi di equità contributiva e di tutela dell'accesso alla giustizia;
- Considerato altresì che il sindacato del giudice amministrativo è funzionale sia alla tutela delle situazioni individuali sia alla legalità del sistema dei contratti pubblici, garantendo la legalità complessiva dell'operato amministrativo; senza contare che ogni ricorso non proposto per l'eccessiva onerosità del contributo unificato è un problema di giustizia sostanziale e di garanzia dell'interesse pubblico che riguarda l'intera società;
- Considerato che in nessun altro ordinamento giuridico europeo è prevista una misura del contributo unificato così elevata come quella applicata in Italia in particolare nei ricorsi in materia di appalti pubblici;
- Considerato che nei giudizi civili e tributari dell'ordinamento italiano di uguale valore a quelli in materia di appalti pubblici nei giudizi amministrativi, la misura del contributo unificato è determinato secondo una gradazione notevolmente inferiore, pari in certi casi anche a 10 volte di meno;
- Considerato, altresì, che rispetto a quanto accade nei giudizi civili e tributari, il valore della controversia in materia di appalti non è riferito alla quantificazione contenuta nella

domanda, corrispondente all'utile di impresa dell'appaltatore, bensì all'importo a base d'asta, assolutamente scollegato dall'offerta proposta in sede di gara dal ricorrente;

- Considerato, inoltre che nei giudizi civili e tributari le domande nuove sono esenti dal versamento di un ulteriore contributo unificato se non aumentano il valore della controversia, mentre per i motivi aggiunti nei processi amministrativi tale contributo è sempre dovuto, indipendentemente dall'aumento del valore della causa ed anche se afferisce allo stesso procedimento;

- Considerato che anche per i riti abbreviati che coinvolgono buona parte dei giudizi amministrativi e che riguardano diverse tipologie di materie, è sempre previsto un contributo fisso di notevole importo, del tutto avulso dal valore della controversia, come ad esempio accade in materia di esproprio dove si paga sempre 1800 euro per procedure che riguardano 10 mq o un milione di mq;

- Considerato che tali circostanze sono rinvenibili anche in un settore sensibile come quello dell'accesso al pubblico impiego ove è previsto il pagamento di contributi fissi per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti notevolmente superiori a quelli previsti nelle controversie individuali di lavoro;

- Considerato che quanto sopra esposto confligge con il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost., con il principio di proporzionalità nell'applicazione dei tributi sancito dall'art. 53 Cost., con il principio di diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale amministrativa previsti dagli art. 24 e 113 Cost;

- Ritenuto che in tale situazione appare necessario modificare la disciplina legislativa in materia di contributo unificato nei giudizi amministrativi conformemente a quanto previsto per i giudizi civili e tributari secondo i seguenti criteri:

- in materia di appalti pubblici prevedere per le cause di primo grado fino ad 1 milione di euro un contributo fisso ed omnicomprensivo (anche nel caso di proposizione di motivi

aggiunti) di 650 euro; per le cause di importo superiore ad 1 milione di euro un contributo fisso ed onnicomprensivo (anche nel caso di proposizione di motivi aggiunti) pari a 1.800 euro;

- in materia di riti abbreviati e di accesso al pubblico impiego, prevedere un contributo onnicomprensivo (anche nel caso di proposizione di motivi aggiunti) commisurato al valore della controversia.

Ravvisata altresì, la coerenza con i temi che saranno trattati nella sessione ulteriore del Congresso Nazionale Forense del 5/6 aprile 2019;

* * * *

Propone che il Congresso Nazionale Forense si esprima in senso favorevole alle proposte normative sopra formulate volte ad evitare che la commisurazione dei contributi ora richiesti nei giudizi amministrativi risultino impeditivi e/o deflattivi all'accesso alla tutela giudiziale.

Il Presidente UNAA
Avv. Umberto Fantigrossi

Il Consigliere UNAA
Avv. Daniela Anselmi

Il Consigliere UNAA
Avv. Patrizio Leozappa



Unione

Nazionale

Avvocati

Amministrativisti